

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4165 del 08/09/2020
Oggetto	DEMANIO IDRICO TERRENI - Concessione per occupazione di terreni demaniali del t Ceno a Bardi (PR) - Richiedente Frantoio Bragazza Giovanni e figlio snc - SISTEB PR20T0040 - Sinadoc 15638/2020
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4294 del 07/09/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno otto SETTEMBRE 2020 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D.1775/33 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.Lgs. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la L.R. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- la L.R. 24/2009 art.51, la L.R. 2/2015 art.8, e le D.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n.106/2018 con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazione e Concessioni di Parma;

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 03/06/2020 registrata al PG/2020/79690 del 03/06/2020 con cui il sig Antonio Bragazza c.f. BRGNTN66A19G337T residente in via Galleana 3 nel Comune di Bardi (PR) legale rappresentante per l'Azienda Frantoio Bragazza Giovanni e figlio snc P.Iva 01507460341 con sede legale nel Comune di Bardi (PR), ha richiesto la concessione per l'occupazione di area demaniale del corso d'acqua t. Ceno, F 49 f map 69/70/72/97/121/122/124 e F 67 f map 113/184 di m 1360 in Comune di Bardi (PR), ad uso strada industriale (viabilità accesso cava Barzia)

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 256 del 22/07/2020 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del

provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione rientra in zona SIC, in base alla D.G.R. 1191/2007, in quanto ricade nei pressi del sito di Importanza comunitaria IT "IT4020012 – Monte Barigazzo, Pizzo d'Oca";

PRESO ATTO dell'assenso espresso da:

- Regione Emilia-Romagna - Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (Nullaosta idraulico nota PG/2020/98110 del 08/07/2020), con il quale sono state indicate le prescrizioni contenute nel disciplinare cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione;
- Regione Emilia-Romagna - Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna (Valutazione d'Incidenza nota PG/2020/114167 del 06/08/2020);

che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante della presente determinazione;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino, come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- le spese istruttorie;
- il canone per l'anno 2020;
- il deposito cauzionale la somma pari a euro 256,04 in data 01/09/2020;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

ATTESTATA la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire all'Azienda Frantoio Bragazza Giovanni e figlio snc P.Iva 01507460341 la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua t. Ceno di m 1360 sita in località Barzia di sotto in Comune di Bardi (PR), catastalmente identificata al F 49 f map 69/70/72/97/121/122/124 e F 67 f map 113/184, per uso strada industriale; codice pratica PR20T0040;

- 2 . di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12//2025**;
- 3 . di approvare il disciplinare di concessione parte integrante del presente atto, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 07/09/2020 (PG/2020/128048 del 07/09/2020);
- 4 . di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno in 256,04 euro, e dando atto che l'annualità 2020 è già stata versata;
- 5 . di stabilire che il versamento del canone, per le annualità successive a quella in corso, andrà effettuato con cadenza annuale entro e non oltre la data del 31 marzo dell'anno di riferimento; l'ammontare dovrà essere rideterminato sulla base di quanto stabilito all'art.8 comma 3 della L.R 2/2015;
- 6 . di stabilire di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in € 256,04;
- 7 . di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine stabilito, saranno dovuti gli interessi di legge e che questa Amministrazione attiverà le procedure per il recupero coattivo del credito concessorio.
- 8 . di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
- 9 . di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 486/2017;
- 10 . di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
- 11 . di dare atto che il Responsabile del procedimento è il dott. Paolo Maroli;
- 12 . di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;
- 13 . di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata a **Antonio Bragazza** c.f. BRGNTN66A19G337T legale rappresentante della **ditta Frantoio Bragazza Giovanni e figlio s.n.c.** p. Iva 01507460341 (cod. pratica PR20T0040).

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua t. Ceno, individuata al foglio 67 fronte dei mappali 113, 184 e foglio 49 fronte dei mappali 69, 70, 72, 97, 121, 122 e 124 del Comune di Bardi (PR), come risultante dagli elaborati cartografici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a m 1360 è destinata ad uso strada ad uso commerciale (viabilità d'accesso alla cava Barzia)

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario, per le annualità successive a quella in corso, è tenuto a corrispondere il canone annuo pari a **€ 256,04** entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sul conto corrente bancario IT94H0760102400001018766103 oppure su conto corrente postale n. 1018766103 intestato a "Regione Emilia-Romagna - Demanio idrico Emilia Ovest", pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a **€ 256,04**, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2025**
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario non potrà sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. La sub-concessione o la locazione totale o parziale dello stesso comporta la decadenza della concessione, del bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

5. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 – RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In

alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.
3. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.
4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.
5. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a

seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti vigenti ed particolare in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere o alle opere da realizzare.
2. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.
4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, L.R. 7/2004.

ARTICOLO 9 – CONDIZIONI E PRESCRIZIONI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO E DA VALUTAZIONE D'INCIDENZA

DEL SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA

1. Per quanto riguarda gli aspetti idraulici dovranno essere rispettate integralmente tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel nulla osta idraulico prot. PG/2020/98110 del 08/07/2020 dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Coordinamento Interventi Urgenti e Messa in Sicurezza, che si allega come parte integrante e sostanziale del

presente disciplinare.

2. Per quanto riguarda gli aspetti naturalistici ed ambientali dovranno essere rispettate integralmente tutte le prescrizioni e condizioni contenute nella Valutazione d'Incidenza prot PG/2020114167 del 06/08/2020 del Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna, , che si allega come parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

3. Il concessionario dichiara di aver preso visione del nulla osta idraulico e del parere e di accettarne le condizioni e prescrizioni.

SERVIZIO COORDINAMENTO INTERVENTI URGENTI E MESSA IN SICUREZZA
SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO – AMBITO DI PARMA
RESPONSABILE ING. GABRIELE ALIFRACO

PROT. PC / 2020 /

DEL

ARPAE
Struttura Autorizzazioni e Concessioni
P.le della Pace, 1
43123 PARMA PR
aopr@cert.arpa.emr.it

E p.c.

Frantoio Bragazza Giovanni & Figlio snc
c/o Dott. Geol. Andrea Bricoli
andreabricoli7@gmail.com

Oggetto: DEMANIO IDRICO SUOLI - Richiesta di concessione per occupazione terreni demaniali in comune di Bardi (PR).

Vs. rif. Sinadoc 15638/2020 Prot. PG/2020/79690 del 03/06/2020.

Trasmissione parere di competenza (Ns. rif. PC/2020/36517 del 25/06/2020).

Il Responsabile di Ambito,

in riferimento all'istanza in oggetto, relativa alla richiesta di concessione per occupazione di terreni demaniali in sinistra idraulica del Torrente Ceno, ad uso strada di accesso alla cava Barzia, comprensivo di guado provvisorio sul Rio Corsenna, senza realizzazione di opere, in Comune di Bardi:

VISTA la documentazione allegata;

VISTO il T.U. R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche e successive modifiche ed integrazioni;

esprime parere idraulico favorevole alla concessione per occupazione di terreni demaniali in sinistra idraulica del Torrente Ceno, individuati catastalmente ai Fg 49, f. mapp 69, 70, 72, 97, 121, 122, 124 e Fg 67, f. mapp 113 e 184 del Comune di Bardi, estesi sulla sponda sinistra del T. Ceno, da utilizzarsi come viabilità di accesso (esistente) alla cava Barzia, comprensivo di quado provvisorio sul Rio Corsenna (esistente), alle seguenti condizioni:

- la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità di accesso alla cava, comprensiva del guado sul Rio Corsenna, opere entrambe esistenti, dovrà avvenire senza modificare né alterare l'attuale assetto idro-geomorfologico delle sponde e dell'alveo torrentizio;

Strada Garibaldi 75 tel 0521-788711 – 710 - 714
43121 PARMA

Email: stpc.interventiurgenti@regione.emilia-romagna.it
PEC: stpc.interventiurgenti@postacert.regione.emilia-romagna.it

- a tal fine non potrà attuarsi alcuna movimentazione significativa di materiale inerte dall'alveo e/o dalle sponde del torrente, né taglio indiscriminato della vegetazione esistente, neppure per la realizzazione di eventuali ulteriori piste di cantiere di carattere provvisorio;
- l'eventuale rifacimento della strada di accesso alla cava o del guado sul Rio Corsenna, a causa di piene torrentizie, dissesti o altra causa, qualora comporti la movimentazione di significative quantità di materiale nell'alveo torrentizio, il taglio estensivo della vegetazione esistente, ovvero l'occupazione di ulteriori aree demaniali, dovrà essere debitamente autorizzato e/o concesso ai sensi della normativa vigente;
- l'utilizzo della viabilità di cava dovrà essere impedito tramite messa in opera di apposita sbarra o catena, a cura ed oneri del proponente, al fine di impedire a chiunque non autorizzato l'accesso all'alveo torrentizio;
- il proponente sarà custode e responsabile della viabilità concessionata e dovrà sistematicamente verificare l'effettiva efficacia delle misure di tutela adottate;
- è fatto in ogni caso obbligo al richiedente di ripristinare i luoghi demaniali e non, interessati dagli interventi in oggetto, al termine dell'attività estrattiva o della concessione.

Relativamente alla sicurezza, in relazione a possibili piene del corso d'acqua, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzazione dell'area, compresi gli accessi, possa avvenire senza pericolo alcuno per operatori ed eventuali fruitori dell'area stessa.

E' esclusa qualsiasi ipotesi, forma, causa di risarcimento o indennizzo per eventuali danni che dovessero essere causati ai materiali depositati, alle persone e alle cose a causa di piene fluviali, alluvioni o altre cause naturali.

Durante l'utilizzo della viabilità il richiedente dovrà comunque garantire l'accesso in sicurezza alle aree di intervento del personale incaricato della vigilanza in materia di polizia idraulica, ovvero a coloro che su incarico dello scrivente Servizio eseguiranno lavori di manutenzione e ripristino delle opere idrauliche esistenti, compresi mezzi e imprese da questo incaricate.

Il richiedente si impegna a risarcire tutti i danni che venissero arrecati alle proprietà, sia pubbliche che private, per effetto dell'esercizio del presente parere, e così pure di rispondere ad ogni danno alle persone, lasciando sollevata l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità o molestia, anche giudiziale.

Essendo l'area potenzialmente esondabile, il responsabile della richiesta dovrà informarsi quotidianamente, compresi i fine settimana ed i giorni festivi, delle valutazioni e dei conseguenti messaggi di allertamento emessi, al fine dell'attivazione di eventuali misure di emergenza a tutela di cose, animali e persone. Tutti i documenti e i dati ufficiali del sistema regionale di allertamento sono sempre consultabili al link <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it>.

Il presente parere è rilasciato ai soli fini idraulici, nei limiti di competenza del Servizio scrivente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Gabriele Alifraco
(documento firmato digitalmente)

AP/



SERVIZIO AREE PROTETTE FORESTE

E SVILUPPO DELLA MONTAGNA

IL RESPONSABILE

GIANNI GREGORIO

TRASMISSIONE VIA PEC

ARPAE

Servizio Autorizzazioni e
concessioni di Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

	TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	CFR.FILE SEGNATURA.XML		
DEL	CFR.FILE SEGNATURA.XML		

OGGETTO: Richiesta di concessione per occupazione terreni demaniali in comune di Bardi (PR). Richiedente: Frantoio Bragazza Giovanni & figlio snc.

In riferimento alla richiesta relativa alla Valutazione di incidenza per il rilascio della concessione per la strada esistente ad uso viabilità di accesso alla Cava Barzia che ricade in area interna al sito di rete Natura 2000 ZSC IT4020012 "Monte Barigazzo, Pizzo d'Oca";

Visti:

- le Direttive 2009/147/CE, che sostituisce la Direttiva 79/409/CEE "Uccelli - Conservazione degli uccelli selvatici", e 92/43/CEE "Habitat - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche" con le quali si prevede che, al fine di tutelare le specie animali e vegetali, nonché gli habitat, indicati negli Allegati I e II, gli Stati membri classifichino in particolare come SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e come ZPS (Zone di Protezione Speciale) i territori più idonei al fine di costituire una rete ecologica europea, definita "Rete Natura 2000";
- il DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", successivamente modificato dal DPR 12 marzo 2003, n. 120, con i quali, unitamente alla legge n. 157/92, si dà applicazione in Italia alle suddette direttive comunitarie;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7 "Disposizioni in materia ambientale" che al Capo I, artt. 1-9, definisce i ruoli dei diversi enti nell'ambito di applicazione della Direttiva comunitaria n. 92/43/CEE, nonché gli strumenti e le procedure per la gestione dei siti della rete Natura 2000;
- la Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 6 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000" e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 31 luglio 2006, n. 15 "Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna";
- la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 4 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a Leggi regionali" (artt. 34 e 35);
- la Legge Regionale 23 dicembre 2011, n. 24 "Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano";
- la Legge Regionale n. 13 del 30 luglio 2015 "Riforma del sistema di governo regionale e

Viale della Fiera 8
40127 Bologna

tel 051.527.6080 / 527.6094
fax 051.527.6957

segrprn@regione.emilia-romagna.it
PEC: segrprn@postacert.regione.emilia-romagna.it
www.regione.emilia-romagna.it

locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;

- la Legge Regionale 29 dicembre 2015, n. 22 “Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2016”;
- la Legge Regionale 20 maggio 2016, n. 9 “Legge comunitaria regionale per il 2016”;

Viste, inoltre, le Deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 1191/07 “Approvazione direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS, nonché le linee guida per l'effettuazione della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.R. 7/04” con la quale si definiscono le procedure amministrative per la proposta di aggiornamento dei siti esistenti e per l'individuazione di nuovi siti e, contestualmente, si definiscono i due livelli delle misure di conservazione; quello generale, di competenza regionale, e quello specifico, di competenza degli Enti gestori dei siti Natura 2000;
- n. 893/12 con la quale è stato aggiornato l'elenco complessivo dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) presenti nella Regione Emilia-Romagna, ai sensi delle Direttive CEE “Uccelli” e “Habitat”;
- n. 79/18 “Approvazione delle misure generali di conservazione, delle misure specifiche di conservazione e dei piani di gestione dei siti Natura 2000, nonché della proposta di designazione delle ZSC e delle modifiche alle delibere n. 1191/07 e n. 667/09”
- n. 1147/18 “Approvazione delle modifiche alle misure generali di conservazione, delle misure specifiche di conservazione e dei piani di gestione dei siti Natura 2000”;
- le Misure di conservazione specifiche ed il formulario del sito di Rete Natura 2000 interessato;
- la documentazione tecnica pervenuta.

Espletata la procedura di Valutazione di incidenza, dalla quale si evince che la concessione in oggetto non determina incidenza negativa significativa sul Sito di Rete Natura 2000 interessato, con la presente si comunica l'esito positivo della pre-valutazione di incidenza, in quanto la concessione risulta compatibile con la corretta gestione dei siti della Rete Natura 2000 a condizione che:

- la pista venga utilizzata solo dai mezzi del frantoio e che sia interdetta al transito di altri mezzi;
- non venga allargata la pista esistente;
- non venga eliminata la vegetazione arbustiva e arborea presente ai lati della pista esistente.

Cordiali saluti.

PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DR. GIANNI GREGORIO
DOTT. STEFANO ROTUNDO

(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE)

FB

Il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e
Concessioni di Parma

Paolo Maroli

Documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.